



9

Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017–2020

del 15 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla
promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2017–2020 è approvato un limite di spesa di 422,0 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca di importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.

² Al massimo 40 milioni del limite di spesa possono essere utilizzati per l'iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata» (infrastruttura di ricerca) secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

³ Al massimo 186 milioni di franchi del limite di spesa possono essere utilizzati per sostenere centri di competenza per la tecnologia secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera c LPRI.

1 RS 101
2 RS 420.1
3 FF 2016 2701

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 13 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol